

## Esposto

Destinatari:

- Al Segretario Generale del Comune di Foggia
- Al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Foggia
- Al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Foggia

Oggetto: Esposto ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 267/2000 – Profili di illegittimità della procedura di gara per l'affidamento in concessione dello Stadio comunale "Pino Zaccheria"

### 1. Premessa

Il sottoscritto Giuseppe Mainiero, nella qualità di Consigliere Comunale, espone i seguenti profili di illegittimità inerenti alla procedura di gara per l'affidamento in concessione dello Stadio "Pino Zaccheria" del Comune di Foggia, ritenendo che la stessa si ponga in contrasto con principi e norme inderogabili del D.Lgs. 36/2023 e dei principi generali di evidenza pubblica.

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale è garante della legalità e della regolarità dell'azione amministrativa, con funzioni di controllo sugli atti; analogamente, il Collegio dei Revisori e il Responsabile del Servizio Finanziario sono tenuti a verificare il rispetto degli equilibri economico-finanziari e la correttezza procedurale delle operazioni poste in essere dall'ente.

### 2. Profili di illegittimità

#### 2.1 Violazione dell'art. 185 D.Lgs. 36/2023

L'articolo 185 prevede che le concessioni siano aggiudicate sulla base di criteri oggettivi connessi all'oggetto della concessione, tali da assicurare un vantaggio economico complessivo per l'ente, includendo profili ambientali, sociali e innovativi. Il bando ha previsto quale unico criterio il minor ribasso percentuale sul canone, escludendo qualsiasi valutazione tecnico-qualitativa. Tale scelta contrasta con la formulazione normativa e con quanto rilevato dalla stessa SUA della Provincia, che ha chiarito come, al limite, sia consentito ricorrere all'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), non al minor ribasso.

#### 2.2 Richiami normativi errati e inapplicabili

Il Comune ha invocato disposizioni non pertinenti:

- art. 176 D.Lgs. 36/2023, relativo ai servizi di interesse economico generale, che non introduce deroghe ai criteri di aggiudicazione;
- Legge 193/2024 e comunicato ANAC del 20.11.2024, riferiti agli appalti sopra soglia e non



estensibili alle concessioni.

Si configura un falso presupposto giuridico, con eccesso di potere per sviamento.

### 2.3 Carenza di motivazione e assenza di criteri tecnico-qualitativi

Non è richiesto ai concorrenti alcun progetto gestionale né è prevista un'offerta tecnica. La gestione di un impianto sportivo comporta obblighi complessi (manutenzione, sicurezza, piani ambientali), ma la gara non consente di comparare le proposte dei concorrenti. Ne deriva una violazione del principio di buon andamento e dell'art. 185 citato.

### 2.4 Concessione non qualificabile come "ponte"

Il Comune giustifica l'uso del minor ribasso come gara "ponte", ma la durata della concessione (quattro stagioni calcistiche + proroga) è ben più ampia di una gestione provvisoria. La giurisprudenza (TAR Catania, 05.11.2024, n. 3649) ammette il minor prezzo in appalti urgenti e standardizzati, non in concessioni complesse in cui l'operatore assume rischio operativo.

### 2.5 Difetto di pareri e controlli interni

La procedura inoltre non è stata corredata dai pareri di regolarità contabile del responsabile finanziario. L'art. 183 D.Lgs. 36/2023 impone un'istruttoria attenta e una verifica di equilibrio economico-finanziario. L'assenza di tale parere integra vizio procedurale grave.

### 2.6 Disparità di trattamento e mancanza di concorrenza

La gara si è chiusa con un solo partecipante che ha offerto un ribasso superiore al 90%. Tale esito evidenzia l'inefficacia del criterio prescelto, che ha scoraggiato la partecipazione e compromesso il principio di concorrenza (art. 30 Cost., art. 177 Codice). Si profila altresì il rischio di insostenibilità economica della gestione e di danno per l'amministrazione.

### 2.7 Uso improprio del "principio del risultato"

Il Comune ha richiamato il principio del risultato per giustificare il minor prezzo. Tuttavia, come rilevato dalla SUA, tale principio non consente deroghe alle norme vincolanti: perseguire l'efficienza non significa eludere il principio di legalità.

### 2.8 Illegittima esclusione della verifica di anomalia delle offerte (art. 28 del disciplinare)

Il disciplinare ha escluso la verifica di congruità delle offerte, in violazione dell'art. 110 D.Lgs 36/2023 che impone il controllo di sostenibilità delle offerte anormalmente basse, specie in presenza di ribassi oltre il 90%.

## 3. Conclusioni

Alla luce dei rilievi formulati, la procedura di gara appare affetta da gravi vizi di legittimità.

Si chiede pertanto che l'Amministrazione comunale:

- disponga l'annullamento in autotutela degli atti di gara;
- in subordine, sospenda la procedura e provveda a rettificare il bando, prevedendo criteri



di aggiudicazione conformi all'art. 185 e ai principi di concorrenza, trasparenza e buon andamento.

Foggia, 29 settembre 2025



Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left and the second is on the right, both appearing to be stylized and somewhat illegible.

